La presente deliberazione viene affissa 1 1 6 1 1, 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 316 del 08 GIU. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Giudizio Filippella Giovanni e/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno <u>0</u> 1 Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provi		
1) On le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA IL PRESIDENTE

LA GIUNTA

Premesso che comparsa di riassunzione not. il 30/3/07 Filippella Giovanni riassumeva in esito a sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3834/06 il giudizio dinanzi il Trib. di Bn; Con determina n. 399/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa; Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 399/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarita	à tecnica della proposta.
n	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il Dirigente Settore Avvocatura
	(Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa la regolarità	à contabile della proposta,
Lì	
	Il Dirigente del Settore FINANZE
*	E CONTROLLO ECONOMICO
and the state of	(dr. Sergio Muollo)
LA	GIUNTA
Su relazione del Presidente A voti unanimi	

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 399/07 ed autorizzare la promozione del giudizio promosso da Filippella Giovanni c/ Provincia Benevento con comparsa in riassunzione notificato il 30/03/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio ANNELLA)	IL PRESIDENTE (On.le Carmine NARDONE)		
N. 106 Registro Pubbli Si certifica che la presente deliberazione è stata giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U	cazione a affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15		
BENEVENTØ 1161U. 2007			
IL MESSO	IL SELLISEGRETARIO IGENERALE Dott. Gianclaudio IANNELIA		
La suestesa deliberazione è stata affissa a contestualmente comunicata ai Capigruppo ai 267.	all'Albo Pretorio in data 6 / 2007 c sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Les yo 18.08.2000, n.		
	e divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.		
II 27 GIU 2007 IL RESPONSABILE DELL/UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE		
18.08.2000, n. 267 il giorno <u>* 7 G I II. 2</u> V Dichiarata immediatamente eseguibile (a	è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo		
♦ E' stata revocata con atto n.	_ del		
BENEVENTO, IÌ 27 6111. 2007	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Gianciaudio JAMNELLA		
Copia per SETTORE AVVIOLATURA II SETTORE II SETTORE II Revisori dei Conti II XNucleo di Valutazione 73.6.97 II COUL CONTURA II COU	prot. n		

_{Provi**ncia** di Benevento} AOO: Prot Generale PROVINCIA DI BENEVENTO Registro Protocoão Entrata Data 03/04/2007 Nr.Prot.0008674 Oggetto COMPARSA DI RIASSUNZION

3 0 MAR. 2007

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatur rot. n.

STUDIO LEGALE PROZZO Via N. da Monteforte, 5 82100 Benevento Avvocato CARLO PROZZO vvocato MARIO PROZZO Avvocato ROBERTO PROZZO

Tel. (0824) 313032 - 313047

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Comparsa di riassunzione ex art. 353 c.p.c.

FILIPPELLA GIOVANNI nato a Montesarchio il 21.01.1936, residente in Terracina alla Via Olmata n. 15, c.f. FLP GNN 36A21 F636Q, rappresentato-e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Roberto Prozzo, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Nicola da Monteforte, 5,

premesso che

- § 1 Con ricorso depositato l'11 dicembre 90 il dott. Giovanni Filippella chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, assumendo:
- che con delibera di Giunta n. 2558, del 14/11/88, l'Amministrazione Provinciale aveva disposto l'attuazione di un corso di aggiornamento e speri-mentazione per il personale in servizio presso il Corpo di Vigilanza Ittico-Venatoria;
- che con lo stesso atto aveva stabilito che tanto i docenti quanto il Segretario del Corso avrebbero percepito un compenso di L. 40.000 ad
- che l'esponente era stato nominato Segretario del Corso, ed aveva prestato la propria opera per 272 ore, come da delibera di Giunta n. 402 del 12.3.90:
- che quindi aveva diritto ad un corrispettivo di complessive L. 10.880.000 (L. 40.000 x 272);
- che aveva ricevuto soltanto un acconto di L. 4.158.880, ed era quindi rimasto creditore di L. 6.721.120.

Il Presidente del Tribunale, con decreto del 18/12/90, accoglieva il ricorso.

L'Amministrazione Provinciale proponeva opposizione.

In via principale eccepiva il difetto di giurisdizione, assumendo che si trattava di una controversia in materia di pubblico impiego, come tale devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Nel merito, eccepiva che il Filippella non aveva diritto ad ulteriori compensi oltre quello previsto e pagato per il lavoro straordinario.

Il FILIPPELLA si costituiva in giudizio, e si opponeva all' accoglimento dell'opposizione.

Rilevava che le prestazioni svolte esulavano dal rapporto di impiego, e per tanto entrambe le eccezioni sollevate ex adverso erano palesemente infondate.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Veniva poi assegnata assegnata alla Sezione Stralcio, e dopo alcuni anni finalmente passava in decisione.

§ 2 - Con sentenza n. 2093/03, depositata il 28 ottobre 2003, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., argomentando che si trattava di una controversia in materia di pubblico impiego, poiché il Filippella aveva svolto le sue prestazioni in funzione della sua qualifica di funzionario e dipendente dell'Amministrazione Provinciale.

§ 3 - Il Filippella proponeva appello. Deduceva che le prestazioni erano state svolte al di fuori del rapporto di lavoro e che, trattandosi di prestazioni estranee al rapporto di impiego, la controversia rientrava nella giurisdizione dell'AGO.

Compiutamente:

1°) E' necessario premettere che rientra(va)no nella giurisdizione del Giudice Amministrativo solo le controversie aventi <u>origine e fondamento</u> nel rapporto di pubblico impiego: origine e fondamento intesi come causa petendi, come momento genetico diretto ed immediato, e non come semplice occasione della pretesa; rientrano invece nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie relative a pretese per attività che esulano dal rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez. Un. 5242/81, 4172/80, 3022/79, 4252/79, 2168/78, ecc.).

Tali principi, in verità pacifici e consolidati, sono stati più volte ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione :

"La domanda del dipendente di un ente pubblico economico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore del medesimo trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego (con con-seguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa) SE TALI PRESTAZIONI SIANO STATE RESE IN REGIME DI SUBORDINAZIONE E RIENTRINO NEI COMPITI PROPRI DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE.

SONO INVECE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINA-RIO LE CONTROVERSIE IN CUI SI DISCUTE SUL DIRITTO A COMPENSO PER ATTIVITA' NON RICONDUCIBILE, IN QUANTO ESORBITANTE DA ES-SO, AL DETTO RAPPORTO DI PUBBLICO IM- PIEGO (Cass. Sez. Un. 15/2/94 n. 1470).

In sostanza, bisogna distinguere le <u>prestazioni svolte nell'AMBITO del rap-</u> porto di impiego, da quelle CHE ESULANO dal rapporto di impiego.

Si pensi al Magistrato che fa parte di una Commissione Tributaria, di una Commissione di collaudo, o di una commissione elettorale...

Come pure al Comandante dei Vigili del Fuoco o all'Ufficiale Sanitario che fanno parte della Commissione Edilizia...

Si tratta di prestazioni avulse dal rapporto di impiego, che trovano nel rapporto di impiego la semplice "occasione" del loro sorgere, e non la loro "causa petendi": sicchè pacificamente viene esclusa la giurisdizione amministrativa a suo tempo prevista per il pubblico impiego, e nessuno mette in discussione l'esistenza di un autonomo diritto al compenso per tali attività, svolte al di fuori del rapporto di impiego (Cass. Sez. Un. 15 ottobre 1998 n. 10189).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario anche la controversia promossa da un dipendente-avvocato che chiede l'attribuzione di un compenso per l'attività di patrocinio, allorquando lo stesso sia inquadrato come funzionario amministrativo, e non nell'ufficio legale dell'ente.

"Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso non é riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario" (Sez. Un., 23.3.99, n. 182).

"Le controversie relative ai compensi per l'attività di patrocinio legale svolta dai dipendenti di enti pubblici in favore degli enti stessi rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria quando il dipendente, ancorché abilitato alla professione forense, abbia espletato la suddetta attività al di fuori dei suoi doveri di ufficio sicché il rapporto di pubblico impiego non sia stato la fonte della doverosa esecuzione di detta attività, ma semmai la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale" (Cassazione Sez. Un. 14 aprile 2000 n. 138).

Il principio, in sostanza, è che <u>non rientrano nell'ambito del rapporto di impiego le controversie relative a diritti che, sebbene sorti in occasione del rapporto, non costituiscono adempimento di prestazioni dovute nell'ambito di quel rapporto.</u>

Sicchè "sussiste la competenza giurisdizionale del giudice ordinario nel caso in cui il pubblico dipendente abbia espletato la sua attività al di fuori dei suoi doveri di ufficio, sicchè il rapporto di pubblico impiego non sia stato la fonte della doverosa esecuzione di detta attività, ma semmai la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale" (Cass. 19.11.2003 n. 17558).

2°) Il Tribunale ha ritenuto che il Dr. Filippella ha svolto le mansioni oggetto di causa nell'ambito delle sue mansioni di funzionario dell'Amministrazione Provinciale.

Ma tale affermazione è clamorosamente smentita dagli atti.

Invero risulta documentalmente, ed in particolare dalla relazione del Segretario Generale allegata alla delibera di Giunta n. 101, del 14/1/91:

- l°) che si tratta di prestazioni svolte nell'ambito di un corso di aggiornamento, e cioè di prestazioni estranee ai normali compiti di ufficio, svolte al di fuori dell'orario di lavoro;
- 2°) che per lo svolgimento di tale corso hanno prestato la propria opera, in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione, tanto dipendenti, quanto professionisti non dipendenti dell' Amministrazione;
- 3°) che lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione non rientrava tra i compiti istituzionali del Filippella;
- 4°) che l'incarico è stato affidato al FILIPPELLA <u>non quale dipendente</u> : tanto è vero che lo stesso incarico è stato conferito indifferentemente a dipendenti o persone esterne all'Amministrazione, determinando per tutti lo stesso compenso.
- "...Lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione per agenti di polizia ittico-venatoria (si legge testualmente nella relazione) non rientra nei compiti istitutivi affidati al Dott. Giovanni Filippella; ...l'incarico affidato al Dott. Filippella non rientra tra quelli istituzionali previsti per la qualifica, il livello funzionale e l'ufficio di competenza del Dott. Giovanni Filippella o di qualunque altro ufficio dell'amministrazione...e poteva essere affidato anche a persona estranea all'amministrazione..."

Al punto 5 della stessa relazione si evidenzia infine che altri incarichi analoghi sono stati affidati all'esterno.

3°) Il "merito" della vicenda è conseguenziale : <u>una volta stabilito che si tratta di prestazioni ESTRANEE al rapporto di impiego, risultano inapplicabili le norme in materia di pubblico impiego che fanno divieto di attribuire compensi aggiuntivi rispetto al trattamento fissato dai contratti collettivi.</u>

Il Filippella non chiede un compenso aggiuntivo per prestazioni svolte quale

dipendente dell'Amministrazione; ma il pagamento del compenso stabilito per prestazioni svolte al di fuori di tale rapporto, nella misura predeterminata dall'Amministrazione.

★- § 4 - La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3834/06, depositata il 13 dicembre 2006, ha accolto l'appello, dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario, ed ha quindi rimesso le parti dinanzi al Giudice di primo grado.

La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda proposta dal dipendente pubblico per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di una attività lavorativa svolta è devoluta alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, ed appartiene invece al Giudice ordinario quando manchi tale presupposto, ed ha riconosciuto che nel caso di specie il Filippella ha giustamente prospettato l'estraneità al proprio rapporto di impiego dell'incarico de quo, pacifico e dimostrato. Egli, che risulta direttore di sezione, fu nominato segretario del corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il corpo di vigilanza ittico venatoria non in quanto e perché direttore di sezione o pubblico dipendente, come si evince dalla delibera in atto. **Nè** può ritenersi che il relativo incarico rientrasse nei suoi compiti istituzionali di ufficio. Ed infatti l'attività demandataali, così come quella dell'intera commissione, era prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitava dalle mansioni tipiche del dipendente, era priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego non essendo prescritto da alcuna norma di legge o regolamentare che le funzioni di segretario del corso fossero ricoperte da un dipendente provinciale, in quanto corrispondenti al contenuto professionale della qualifica riconosciuta al Filippella nell'ambito dell'ente locale, di talchè potesse affermarsi che il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attività dell'ente.

E neppure l'incarico comportava ex se l'assegnazione al segretario di compiti tecnici di controllo che potessero, in quanto tali, riconnettersi alla sua qualità di dipendente dell'amministrazione.

Ne consegue che la domanda di pagamento azionata dal Filippella col ricorso monitorio non atteneva ad un credito che trovava il proprio titolo in un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., né rappresentava il corrispettivo preteso per suoi compiti istituzionali, nei quali appunto non rientrava l'attività svolta....

§ 5 - Una volta acclarato che si tratta di prestazioni **estranee al rapporto di impiego**, è consequenziale la infondatezza delle eccezioni sollevate nel merito dalla Provincia-

L'esponente intende procedere alla riassunzione del processo; tanto premesso, ai sensi degli artt. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.

CITA

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DL BENEVENTO, in persona del

Presidente legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Rocca dei Rettori, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del 9 luglio 2007, ore di regolamento, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, ed a comparire nella medesima udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167, e che in difetto si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale di Benevento rigettare l'opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale avverso il decreto ingiuntivo, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, con le maggiorazioni dovute per spese generali, cpa ed iva.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 4.000,00 e trattasi di riassunzione nonché di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si producono:

copia autentica della sentenza della Corte di Appello

fascicoli di primo grado ed appello

Benevento, 27 marzo 2007

Avý/Roberto Prozzo

Relazione di notifica

ad istanza dell'Avv. Roberto Prozzo, nella indicata qualità, io sottoscritto uff. giud. presso il Tribunale di Benevento ho notificato il sopraesteso atto all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Rocca dei Rettori, portandogliene copia conforme e consegnandola a mani

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANMA incaricata alla ricezione attribut.

Tibunate di Seze 3 0 MAR. 2007/UFFICIALE GIUSILIAZ

PASQUALE DE MICHELE